

Alunno con disabilità: la sua documentazione può essere trasmessa allo specialista privato che lo segue?

Data: 25/03/2021

Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità

Argomenti: [Alunni/salute:](#) [alunni](#)
[disabili](#)

Keywords:

[#pbb](#) [#specialista](#) [#glo](#) [#famiglia](#) [#disabilità](#) [#struttura](#) [#partecipazione](#) [#privacy](#) [#autorizzazione](#) [#soggetto](#) [#autorizzare](#)

Domanda

In una classe quarta di scuola primaria abbiamo un alunno con disabilità che ha atteggiamenti aggressivi, pericolosi ed imprevedibili. Ho inviato due relazioni alla struttura pubblica territorialmente competente e mi hanno risposto che il soggetto è seguito da altra struttura e non da loro. Il problema è che tale "altra struttura" è una struttura privata (una ONLUS) ed il medico che segue il bambino è pagato direttamente dalla famiglia.

Secondo quanto previsto dal decreto interministeriale n. 182/2020 fa parte del GLO il rappresentante individuato dalla ASL territorialmente competente; al contrario lo specialista privato può intervenire su autorizzazione del DS e ha mera funzione consultiva. Mi chiedo inoltre se, stante così la questione, dal punto di vista del rispetto della privacy sono autorizzato a trasmettere relazioni riservate ad uno specialista privato pagato dalla famiglia senza autorizzazione di quest'ultima. La questione non si pone ovviamente nel caso dell'ASL in quanto si tratta di un soggetto che dal punto di vista istituzionale è proposto alla ricezione di informazioni di questo genere.

Si ringrazia dell'attenzione.

Risposta

Occorre premettere che, nel caso specifico, la famiglia ha affidato a un medico specialista che opera in strutture private, il percorso terapeutico del proprio figlio. Pertanto la sua presenza è auspicabile nel gruppo di lavoro operativo, proprio perché la coordinazione e la collaborazione tra la famiglia dell'alunno con disabilità e la scuola sono i presupposti per elaborare una progettazione efficace alla cui definizione, ciascuno dei partecipanti al GLO, è chiamato a dare il proprio contributo in base alle specifiche competenze e al ruolo ricoperto.

Il D.l. n. 182/2020 all'art. 3, c. 6, afferma che: "Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale". Al c. 9 dello stesso articolo troviamo che: "Il GLO elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che, in base al presente articolo, sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti".

Le Linee Guida allegate al D.l. n. 182/2020 specificano maggiormente le modalità operative da seguire: "Prima di nominare i soggetti esterni, il Dirigente scolastico acquisisce la loro disponibilità ad accettare l'incarico e l'impegno a rispettare la riservatezza necessaria. La famiglia è tenuta a presentare gli specialisti privati e ad autorizzarli a partecipare agli incontri, nonché a mantenere riservati i dati sensibili, nel rispetto delle norme sulla privacy. Uno specialista privato può essere individuato quale partecipante del GLO solo se dichiara di non essere retribuito dalla famiglia e la sua partecipazione ha valore consultivo e non decisionale".

Da quanto riportato nelle Linee Guida, il dirigente scolastico può consentire la partecipazione dello specialista esterno alle riunioni del GLO solo se sono state rispettate le condizioni precedentemente descritte nelle Linee Guida. A tale scopo si consiglia di agevolare la famiglia dell'alunno con disabilità fornendo ad essa un modello precompilato di autorizzazione alla partecipazione dello specialista privato a riunioni del GLO e al contestuale rispetto della normativa sulla privacy in riferimento ai dati che questi potrebbe acquisire durante i suddetti incontri.

In questo caso, la documentazione che la scuola redige per l'alunno con disabilità (relazioni, PEI, osservazioni ecc.) deve essere consegnata ai genitori dello studente che ne possono fare richiesta e non allo specialista privato.

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.